

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1519 del 13/03/2025
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "EUROPAM SpA" - Gattatico.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1588 del 13/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno tredici MARZO 2025 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

Pratica n.39618/2024

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta **"EUROPAM SpA" – Gattatico.**

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1° gennaio 2016;

Richiamata l'Autorizzazione Unica Ambientale protocollo n. 60517 del 27/11/2014 adottata da ARPAE per la Ditta "IES ITALIANA ENERGIA E SERVIZI SPA" con la quale era stato autorizzato il titolo ambientale per lo scarico delle acque reflue del distributore carburanti e del bar presenti nel sito di via Tonelli n.36/A nel comune di Gattatico, volturata alla Ditta "TDM SRL" con atto DET-AMB-2018-336 del 22/01/2018, poi alla Ditta "S.A. FUELS SRL" con atto DET-AMB-2024-795 del 12/02/2024 e infine alla Ditta **"EUROPAM S.P.A."** con Atto DET-AMB-2024-2969 del 24/05/2024;

Vista la domanda di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla Ditta **"EUROPAM S.P.A."**, avente sede legale in comune di Genova, Via Sardorella n. 45T- Provincia di Genova e stabilimento in comune di **Gattatico - Via Tonelli n.36/A - provincia di Reggio Emilia**, acquisita da questa Arpae in data 23/11/2024 e registrata al protocollo di Arpae n.212487 del 25/11/2024;

Preso atto che con la sopra richiamata domanda di modifica la Ditta **"EUROPAM S.P.A."**, già titolare dell'attività di distribuzione carburanti svolta nel sito di Via Tonelli n.36/A a Gattatico, ha comunicato di aver assunto in capo a sé anche la gestione dell'attività di autolavaggio svolta nel medesimo sito, richiedendo di includere nell'AUA vigente, il titolo abilitativo ambientale relativo allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali dell'autolavaggio, confluenti nel medesimo punto di recapito S4 in corpo idrico superficiale delle acque di prima pioggia generate dal distributore carburanti e delle acque di seconda pioggia, ma aventi proprio pozzetto di ispezione separato ed indipendente;

Tenuto conto che nel sito oggetto di autorizzazione è presente un secondo punto di scarico, denominato S1, che raccoglie le acque reflue domestiche del bar che attualmente risultano già autorizzate alla Ditta **"EUROPAM SpA."** per effetto dell'Atto di volturazione DET-AMB-2024-2969 del 24/05/2024 e per le quali non risultano variare le condizioni di scarico;

Rilevato pertanto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque di prima pioggia e delle acque reflue domestiche ai sensi del D.Lgs. 152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (art.8, comma 4, Legge n.447/95; art.4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisita al protocollo n.22136 del 05/02/2025 la relazione tecnica del Servizio Territoriale di questa Arpae relativa allo scarico S4, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali prodotte dall'attività di autolavaggio;

Acquisito inoltre al protocollo n. 33781 del 21/02/2025 il parere di compatibilità idraulica del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, e le successive rettifiche acquisite al protocollo n. 41628 del 04/03/2025 e n. 43124 del 06/03/2025, quest'ultima con prescrizioni che sono state ricomprese nel presente Atto;

Preso atto che, relativamente al recapito dei reflui dell'area di servizio nel canale denominato Scolo Zatti, facente parte della rete di canali di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale, gli scarichi S1 ed S4 risultano concessionati con Atto n. 23722 del 12/05/2020 rilasciato dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale alla Ditta Tamoil Italia S.p.A, volturato d'ufficio a S.A. FUELS S.r.l. a seguito di passaggio di proprietà dell'area;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs n.152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R. n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;
- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lgs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art.39, D.Lgs.11 maggio 1999, n.152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L.26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122"
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.4606/99 "Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna";
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;

Accertato che la Ditta ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria;

Reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il titolare dell'incarico di funzione AUA ed autorizzazioni settoriali del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il dott. Richard Ferrari, Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii., sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria del S.A.C. Arpae di Reggio Emilia, con sede in Piazza Gioberti n.4 a Reggio Emilia, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Ritenuto di procedere per quanto sopra esposto, su proposta del Responsabile del Procedimento e sentito il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse, Rifiuti ed Effluenti, al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, inclusivo di tutti i titoli ambientali afferenti alla Ditta, con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/2013.

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica ambientale (AUA), ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013 per l'impianto della Ditta "**EUROPAM SpA.**" ubicato nel comune di **Gattatico - Via Tonelli n.36/A** - Provincia di Reggio Emilia, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Acqua	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
	Autorizzazione allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs. 152/06;
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico

2) che la presente Autorizzazione sostituisce l'Atto DET-AMB-2016-60517 del 27/11/2014, volturato alla Ditta "EUROPAM SpA." con Atto DET-AMB-2024-2969 del 24/05/2024, adottato da questa Arpae per l'attività di distribuzione carburanti e bar del sito, che deve intendersi revocata;

3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

- **Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali e di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;**
- **Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.**

4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

5) di stabilire che la presente autorizzazione ha una durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio;

6) di fare altresì salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.

7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza su indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.

9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.

10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.

11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n.190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

Il Dirigente
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
(Dott. Richard Ferrari)
firmato digitalmente

Allegato 1 – Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue industriali e di prima pioggia, ai sensi del D.Lgs.152/06;

Il presente allegato si riferisce ad un unico punto di scarico S4, che raccoglie sia le acque di prima pioggia provenienti dal piazzale del distributore carburanti presente nell'area di servizio sia le acque reflue industriali dell'autolavaggio ubicato nel medesimo sito, unitamente alle acque di seconda pioggia;

Le acque di prima pioggia, derivanti dal dilavamento del piazzale del distributore di carburanti interessato dal traffico veicolare e dal carico/scarico dei carburanti, avente una superficie di 3.544 m², prima dell'immissione in corpo idrico superficiale, sono sottoposte a trattamento mediante un impianto composto da:

- 2 vasche di accumulo per le acque di prima pioggia poste in serie del volume complessivo di 22,5 mc; è presente una pompa che dopo 48/72 ore invia i reflui alla vasca di disoleazione;
- disoleatore del volume di circa 3,5 mc dotato di filtro a coalescenza;
- un pozzetto di ispezione e prelievo campioni (S2) per le sole acque di prima pioggia, separato e distinto da quello delle acque reflue industriali dell'autolavaggio.

A monte dell'impianto di trattamento è presente inoltre un pozzetto scolmatore per le acque di seconda pioggia, provviste anch'esse di proprio pozzetto di controllo S3, a monte dello scarico nel punto S4.

Per l'attività di autolavaggio è prevista una piazzola in calcestruzzo per l'installazione di un portale Car Wash a piste self-service, con nuove canaline di raccolta acque. L'attività dell'impianto self service è stata stimata per circa 25 auto/giorno, con l'impiego di 120 l di acqua per ogni lavaggio prevedendo circa 3 mc giornalieri di acque utilizzate.

Le acque reflue industriali, prima dell'immissione in corpo idrico superficiale, sono trattate da un impianto composto da:

- Vasca di dissabbiatura del volume di 5 mc;
- Vasca di disoleazione del volume di 5 mc;
- Sezione di Bio-Ossidazione costituita da filtro percolatore aerobico con corpi di riempimento e insufflazione di aria.
- Pozzetto d'ispezione.

Non è presente vasca di accumulo per il riciclo delle acque depurate.

Le acque provenienti dalle coperture della pensilina e dalle coperture del locale bar non sono convogliate nella rete fognaria delle acque di prima pioggia ma vengono inviate direttamente in corpo idrico superficiale.

Il corpo recettore delle acque di scarico è lo Scolo Zatti, che si immette nel Cavo Sorte, di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

La planimetria di riferimento è la Tav.4 acquisita al protocollo n. n.212487 del 25/11/2024.

Prescrizioni:

1. La ditta deve realizzare l'intervento conformemente al progetto ed alla documentazione tecnica presentata.
2. Prima della messa in esercizio dell'impianto di depurazione delle acque reflue industriali generate dall'attività di autolavaggio dovrà essere verificata la tenuta idraulica delle vasche mediante specifico collaudo da attuarsi attraverso ditta specializzata; l'esito del collaudo dovrà essere tenuto presso la ditta e dovrà essere messo in visione all'autorità di controllo.
3. La ditta deve trasmettere ad Arpae, entro 30 giorni dall'attivazione dell'impianto di autolavaggio, comunicazione di inizio dell'attività.

4. Al fine di stimare il carico idraulico immesso nel sistema di depurazione, la Ditta, per i primi due anni dall'avvio dell'attività di autolavaggio, dovrà monitorare il consumo reale di acque utilizzate per tale l'attività su base annua. I dati dovranno essere congruenti con i volumi indicati nell'istanza presentata e dovrà esserne tenuta registrazione presso l'impianto da mettere in visione agli agenti accertatori.
5. Lo scarico S4 e i relativi scarichi parziali, posti rispettivamente a valle idraulica degli impianti di trattamento delle acque reflui industriali e delle acque di prima pioggia, dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 - allegato 5 alla parte terza del D.Lvo 152/06.
6. I limiti di accettabilità stabiliti dalla presente autorizzazione non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo.
7. E' tassativamente vietato scaricare reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per l'ambiente.
8. I punti di controllo e prelievo degli scarichi parziali, posti a valle dei due impianti di depurazione e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, dovranno essere divisi in modo da rendere possibile il campionamento distinto dei reflui industriali provenienti dall'autolavaggio e di quelli di prima pioggia provenienti dai piazzali ed essere predisposti ed attrezzati al fine di garantire l'accessibilità, lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza nel rispetto delle metodologie IRSA e indicati in modo visibile.
9. Dovranno essere svolti periodici interventi di manutenzione e controllo dell' impianto di trattamento, secondo le indicazioni del costruttore, da parte del proprietario o di ditta specializzata, e si dovrà conservare e tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa a tali interventi di manutenzione.
10. I fanghi prodotti dai processi depurativi, pulizie o eventuali rifiuti liquidi dovranno essere conferiti a ditta autorizzata al loro trattamento e/o smaltimento ai sensi del D.Lgs. 152/06.
11. La ditta dovrà dotarsi di registro di carico e scarico vidimato (o qualora soggetta aderire al sistema RENTRI), ove dovranno essere annotate tutte le asportazioni dei fanghi e oli dell'impianto. Il registro, i formulari, e i documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere conservati presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza.
12. Per lo scarico parziale derivante dall'attività di **autolavaggio** dovranno essere effettuati **2 autocontrolli** analitici scaglionati nell'arco dell'anno solare, sulle acque scaricate dopo il loro trattamento per la ricerca dei parametri caratteristici dello scarico previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 - D. Lgs. 152/99: **pH, solidi sospesi totali, COD, BOD₅, idrocarburi totali, tensioattivi totali**, di cui uno riferito a un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore o nell'arco della durata dello scarico (se inferiore alle 3 ore).
13. Per lo scarico parziale derivante dall'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia del **distributore carburanti** dovrà essere effettuato **almeno 1 autocontrollo annuale** per la verifica del rispetto dei limiti tabellari per i parametri caratteristici, che dovrà evidenziare la conformità ai seguenti parametri previsti dalla Tabella 3 - Allegato 5 – Dlgs.152/06: **solidi sospesi totali, COD, idrocarburi totali**, su un campione medio composito prelevato nell'arco delle 3 ore o nell'arco della durata dello scarico (se inferiore alle 3 ore).
14. I certificati di analisi di cui ai punti precedenti dovranno essere conservati ed essere consultabili presso lo stabilimento al fine di eventuali controlli nel corso di sopralluoghi o a richiesta da parte degli agenti accertatori e dovranno essere presentati in sede di rinnovo dell'autorizzazione .

15. Nel caso di malfunzionamento delle reti di raccolta o degli impianti di depurazione, dovrà essere immediatamente interrotto lo scarico dei reflui in acque superficiali per il tempo necessario a ripristinarne la corretta funzionalità; a tale scopo dovrà essere installato a valle dell'impianto di trattamento o della rete fognaria dei reflui industriali idoneo sistema di chiusura e previsto il conferimento dei reflui a ditte autorizzate. Inoltre, dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae, Servizio Territoriale e Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti, indicando i tempi per il ripristino.
16. Deve essere garantito il deflusso dei reflui nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque in prossimità del corpo idrico recettore.
17. Le tubazioni di scarico nello Scolo Zatti devono avere un diametro pari a DN100, in ottemperanza al punto 8 della concessione rilasciata dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale con Atto n. 23722 del 12/05/2020.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 2 - Scarico in corpo idrico superficiale delle acque reflue domestiche, ai sensi del D.Lgs.152/06;

Il presente allegato si riferisce allo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque reflue domestiche provenienti dal locale bar e dai servizi igienici annessi al distributore carburanti.

L'insediamento di cui sopra risulta avere una capacità massima recettiva < 50 abitanti equivalenti (A.E.), in particolare pari a 23 A.E..

Il trattamento dei reflui avviene attraverso un sistema costituito da:

- degrossatore da 2 mc installato sulla linea di scarico del laboratorio del bar
- fossa imhoff da 2 mc
- impianto di depurazione biologico da 30 AE.

Il corpo recettore delle acque di scarico è lo Scolo Zatti, che si immette nel Cavo Sorte, di competenza del Consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale.

La planimetria di riferimento è la Tav.4 acquisita al protocollo n. n.212487 del 25/11/2024.

Prescrizioni:

1. L' impianto di depurazione deve essere dimensionato secondo le caratteristiche costruttive tecnico-funzionali come previsto dalla tabella A secondo i criteri fissati della tabella B della Delibera n°1053/03.
2. Il pozzetto di ispezione installato a valle delle impianto e prima dell'immissione dello scarico in acque superficiali, assunto per il controllo, dovrà essere predisposto ed attrezzato al fine di garantire l'accessibilità e lo svolgimento delle operazioni di campionamento in sicurezza e nel rispetto delle metodologie IRSA e indicato in modo visibile.
3. E' tassativamente vietato lo scarico di reflui potenzialmente pericolosi e/o dannosi per l'ambiente.
4. Il titolare dello scarico deve garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti, conservando e tenendo a disposizione degli organi di controllo la documentazione relativa agli interventi eseguiti sugli impianti di trattamento dei reflui.
5. I fanghi /grassi di risulta dagli impianti di trattamento devono essere sottoposti alla disciplina dei rifiuti.
6. Deve essere garantito il deflusso del refluio nel punto di scarico, il quale dovrà essere mantenuto sgombro al fine di evitare ristagni e interruzioni nello scorrimento delle acque in prossimità del corpo idrico recettore.

Sono fatti salvi i diritti di terzi in materia di ulteriori permessi, autorizzazioni o concessioni eventualmente necessari alla realizzazione degli impianti di scarico ai sensi della normativa generale vigente.

Allegato 3 – Comunicazione relativa all’impatto acustico

Dalla valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla domanda, redatta e firmata da Tecnico competente in acustica ambientale, emerge che l’introduzione dell’attività di autolavaggio non provocherà superamento dei limiti di rumore di natura differenziale e assoluta previsti per l’area in esame.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l’attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l’installazione di nuove sorgenti sonore e/o l’incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.